



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA SINDACALE N. 73 DEL 09.11.2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI FINALIZZATI A PREVENIRE E LIMITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;

Visto il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. del 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare l'articolo 1 comma 5;

Dato atto che con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all'art.1 *"l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che*



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità”;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale, ha emanato in data 13 ottobre 2020, in data 18 ottobre 2020 e in data 24 ottobre 2020 tre ulteriori DPCM;

Considerato che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un consistente, progressivo aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di un ulteriore apposito DPCM in data 3 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" decorrente dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020;

Considerato che con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" la Regione Puglia è stata inserita nell'allegato 1 di cui alla stessa ordinanza e per la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020 con decorrenza 6 novembre 2020 e per una durata di 15 giorni;

Preso atto che il Presidente della Regione Puglia con Ordinanza Regionale n. 413 del 6 novembre 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha ordinato che, con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del DPCM 3 novembre 2020, fermo restando la possibilità per le famiglie degli studenti del primo ciclo di istruzione di richiedere la didattica a distanza integrata, con l'obbligo dell'implementazione tecnologica da parte degli istituti scolastici;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento, considerato che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

fenomeno, ed in particolare le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- i DCPM del 13, 18 e 24 ottobre 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020.

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto, con decorrenza **dal 9 novembre 2020 e sino a tutto il 20 novembre 2020**, in ossequio alle tempistiche di cui all'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020

ORDINA

1. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO.

- E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel territorio comunale di Pulsano.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dai predetti obblighi sono esclusi:
 - a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:
 - a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
 - b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; a tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso





COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

2. ATTIVITÀ SPORTIVE.

- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere.
- Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
- E' consentito svolgere attività sportive o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportive e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

3. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
- Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. CERIMONIE ED EVENTI.

- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
- L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

5. ESERCIZI PUBBLICI.

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie).
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Gli H24 (distributori automatici di alimenti e bevande) possono esercitare la loro attività dalle ore 05.00 alle ore 22.00, a condizione che il gestore garantisca costantemente l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembranti, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ai frequentatori; dalle ore 22,00 i gestori dovranno provvedere alla chiusura del locale; la connessione internet wi-fi per gli avventori dovrà essere disattivata sia durante l'orario di apertura che durante l'orario di chiusura.
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, con obbligo di spegnimento delle macchine da gioco ovunque situate (bar, tabacchi, ecc.).
- Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni.
- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- Tutti gli esercizi pubblici e privati che fanno uso di sportelli automatici sono tenuti alla periodica disinfezione delle tastiere dei distributori.

6. SCUOLA.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

- Quale misura di livello locale, per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso e dato il numero dei contagi nel territorio comunale, sono chiusi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale **fino alla data del 14 novembre 2020**.
- Sono consentiti eventuali singoli accessi per eseguire attività indifferibili e/o di disinfezione e di sanificazione degli ambienti o per utilizzare i soli laboratori per quanto riguarda l'istituto superiore di secondo grado.
- E' data facoltà al Dirigente Scolastico di disciplinare l'attività didattica e amministrativa tramite anche smart working.

7. UFFICI COMUNALI

- Gli Uffici Comunali sono chiusi al pubblico.
L'accesso all'Ufficio Protocollo è consentito previa prenotazione al numero telefonico 0995312206.
L'accesso all'Ufficio Anagrafe è consentito previa prenotazione al numero telefonico 0995312213.
L'accesso all'Ufficio Polizia Locale è consentito previa prenotazione al numero telefonico 0995312235.

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta ai sensi del D.L. n. 83/2020 l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille/00). Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni.
- Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Le presenti disposizioni rimangono efficaci fino al 20 novembre 2020, salvo quelle di cui al punto 6.
- Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in relazione all'andamento dell'epidemia.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

DISPONE

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano e che la presente ordinanza venga comunicata:
 - Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pulsano e alla Stazione Carabinieri Pulsano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.
 - All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità.
 - Alla Prefettura di Taranto.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

Ing. Francesco LUPOLI